



Progetto di adeguamento della prassi LIVA

Temi: Prestazioni di cura da parte di organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e di strutture per persone della terza età, nonché introduzione di TARDOC dal 1° gennaio 2026

Info IVA 04 Oggetto dell'imposta nonché
Info IVA 21 concernente il settore Sanità

Osservazione:

Progetto del 31.07.2025 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

I testi della prassi attuale sono disponibili ai link seguenti:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/04/6-6.5>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/21>

Abbreviazioni

Modifica di una prassi attuale a seguito della modifica dell'articolo 7 dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in caso di malattia (OPre), entrata in vigore il 1° luglio 2024 (cifre 1.2, 6.1, 6.2 e 7.3.1 dell'info IVA concernente il settore Sanità e 6.5 dell'info IVA Oggetto dell'imposta), nonché modifica della prassi introduzione di TARDOC in seguito all'introduzione, dal 1° gennaio 2026, di TARDOC (che sostituisce TARMED) e del sistema dei forfait ambulatoriali (cifre 2.1.1.1 e 3.2 dell'info IVA concernente il settore Sanità).

Per una migliore comprensione i testi nuovi vengono evidenziati in verde e sottolineati. I testi cancellati sono ~~evidenziati in rosso e stralciati~~.

Info IVA 21 concernente il settore Sanità

1 In generale

1.2 Prestazioni escluse dall'imposta

In virtù dell'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#), sono esclusi dall'imposta (elenco non esaustivo):

(...)

- d. le prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico ([art. 21 cpv. 2 n. 4 LIVA](#); dal 01.07.2024, [la prescrizione medica non è più richiesta \[modifica dell'art. 7 OPre, in vigore dal 01.07.2024\]](#));

(...)

Modifica della prassi in seguito all'entrata in vigore, il 01.07.2024, della modifica dell'articolo 7 OPre, applicabile dal 01.07.2024.

2.1.1.1 Prestazioni escluse dall'imposta

Sono esclusi dall'imposta:

- a. l'accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell'uomo nonché le attività che servono alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell'uomo ([art. 34 cpv. 1 OIVA](#)).

Le prestazioni effettuate da un medico e fatturate in base alla tariffa per singola prestazione per prestazioni mediche ambulatoriali ([TARDOC](#)) o [comprese nel sistema dei forfait ambulatoriali \(raggruppamento in forfait di tutte le prestazioni di una giornata operatoria\)](#) sono, fatto salvo il seguente paragrafo, cure mediche escluse dall'imposta ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA](#).

In caso di prestazioni volte all'allestimento di perizie mediche ([cifra 9](#)) nonché di prestazioni nell'ambito della medicina estetica e preventiva ([cifra 14](#)), occorre valutare caso per caso se si tratta di prestazioni imponibili o prestazioni escluse dall'imposta.

Sono esclusi dall'imposta gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti per ragioni estetiche, purché effettuati dal medico ([art. 34 cpv. 3 lett. a OIVA](#)). Quando sono effettuati da un medico con lo statuto di impiegato, sotto la responsabilità di un medico titolare dell'autorizzazione all'esercizio, detti esami, consulenze e trattamenti sono esclusi dall'imposta, a condizione che non ci sia l'esigenza di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione per il medico impiegato. Se vi è l'obbligo di detenere una simile autorizzazione, sono esclusi dall'imposta unicamente i trattamenti effettuati dal medico che detiene l'autorizzazione.



In caso di prestazioni che non figurano in [TARMEDTARDOC](#) o [nel sistema dei forfait ambulatoriali](#) oppure che sono conteggiate tramite una tariffa diversa da [TARMEDTARDOC](#) o [dai forfait ambulatoriali](#), occorre esaminare caso per caso l'adempimento delle condizioni per una cura medica esclusa dall'imposta;

(...)

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell'AFC, applicabile dal 01.01.2026.

3.2 Prestazioni escluse dall'imposta

Sono esclusi dall'imposta:

- a. le prestazioni di cura e le cure mediche dispensate nel campo della medicina umana, comprese le prestazioni strettamente connesse, il cui scopo è curare le malattie, le lesioni o altri disturbi corporali o mentali ([art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA](#)).

Le prestazioni fatturate in base alla tariffa per singola prestazione per prestazioni mediche ambulatoriali (~~TARMED~~TARDOC) o comprese nel sistema dei forfait ambulatoriali (raggruppamento in forfait di tutte le prestazioni di una giornata operatoria) sono, fatto salvo il seguente paragrafo, cure mediche escluse dall'imposta ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA](#).

In caso di prestazioni volte all'allestimento di perizie mediche nonché di prestazioni nell'ambito della medicina estetica e preventiva, occorre valutare caso per caso se si tratta di prestazioni imponibili o prestazioni escluse dall'imposta (☞ perizie: [cifra 9](#); medicina estetica: [cifra 2.1.1.1](#)).

In caso di prestazioni che non figurano in ~~TARMED~~TARDOC o nel sistema dei forfait ambulatoriali oppure che sono conteggiate tramite una tariffa diversa da ~~TARMED~~TARDOC o dai forfait ambulatoriali (ad es. SwissDRG o TARPSY), occorre esaminare caso per caso l'adempimento delle condizioni per una cura medica esclusa dall'imposta;

(...)

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell'AFC, applicabile dal 01.01.2026.

6 Organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex)

Sono considerate organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) le istituzioni di diritto pubblico e privato che prestano cure mediche e cure di base al domicilio o al luogo di soggiorno del paziente.

Le istituzioni che eseguono esclusivamente prestazioni di economia domestica e non prestazioni di cura non sono considerate organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio.

6.1 Prestazioni escluse dall'imposta

(...)

- b. le prestazioni nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre, ~~purché siano state prescritte da un medico~~ ([art. 21 cpv. 2 n. 4 LIVA](#)) ~~o da persone che esercitano una professione medica e sanitaria di cui alla [cifra 2.1](#) ([art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA](#); ☞ [cifra 2.1.10.1 lett. b](#));~~

(...)

Esempio

L'organizzazione di cure ai malati e di aiuto a domicilio «Sostegno quotidiano» svolge un mandato presso la signora Rossi cambiandole giornalmente la medicazione alla gamba in seguito a un infortunio, prestandole cure di base e pulendole l'appartamento una volta alla settimana. Il cambiamento della medicazione è eseguito da un'infermiera titolare di un'autorizzazione cantonale ad esercitare la professione e le cure di base sono prestate da un aiuto infermiere. ~~ed~~ Queste prestazioni è sono escluso escluse dall'imposta in virtù dell'articolo 21 capoverso 2 numeri 3 e 4 LIVA. La pulizia dell'appartamento è connessa alle prestazioni di cura e all'assistenza infermieristica e domiciliare ed è necessaria in base alla valutazione dei bisogni dell'organizzazione di cure ai malati e di aiuto a domicilio. Anche la pulizia dell'appartamento è quindi esclusa dall'imposta (art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA).

~~L'organizzazione di cure ai malati e di aiuto a domicilio «Aiuto SA» esegue prestazioni di cura nei confronti di una paziente che non sono state prescritte da un medico. L'infermiera che se ne occupa possiede tuttavia un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione. Un aiuto infermiere esegue inoltre prestazioni di cura di base di minore entità. Le prestazioni dell'infermiera sono escluse dall'imposta, mentre quelle dell'aiuto infermiere sono imponibili.~~

Modifica della prassi in seguito all'entrata in vigore, il 01.07.2024, della modifica dell'articolo 7 OPre, applicabile dal 01.07.2024.

6.2 Prestazioni imponibili

(...)

Esempio 3

Una collaboratrice dell'organizzazione di cure ai malati e di aiuto a domicilio «Aiuto SA» si occupa del signor Moccia 24 ore su 24 ed esegue anche prestazioni ~~mediche~~ nel settore delle cure di base. «Aiuto SA» risponde di eventuali danni causati dalla sua impiegata nell'esercizio delle sue funzioni. Il diritto di dare istruzioni alla collaboratrice resta di competenza della «Aiuto SA»; non esiste quindi alcun prestito di personale. Sono dunque escluse dall'imposta le prestazioni di ~~assistenza prescritte da un medico~~ cura (art. 21 cpv. 2 n. 4 LIVA). Sono inoltre escluse dall'imposta le prestazioni di economia domestica, che sono in relazione a prestazioni di cura ai malati e di aiuto a domicilio e che sono necessarie in base alla valutazione dei bisogni dell'organizzazione di cure ai malati e di aiuto a domicilio (art. 21 cpv. 2 n. 8 LIVA). Sono invece imponibili tutte le altre prestazioni di assistenza e accompagnamento che non sono incluse nella valutazione dei bisogni e che vengono aggiuntive eseguite su richiesta del signor Moccia.

Secondo gli accordi contrattuali, il signor Moccia è tenuto a offrire vitto e alloggio gratuiti all'infermiere. «Aiuto SA» garantisce ai propri dipendenti che saranno assistiti e che potranno pernottare presso il cliente. Questa prestazione costituisce in un certo senso una componente del salario, per cui viene dichiarata nel certificato di salario. Pertanto, la prestazione è considerata eseguita a titolo oneroso. Per analogia con l'info IVA Quote private, le quote private che si applicano per il vitto consumato nella famiglia del datore di lavoro devono essere conteggiate. In cambio, «Aiuto SA» può dedurre il 25% della cifra d'affari imponibile come computo forfetario dell'imposta precedente, a condizione che applichi il metodo di rendiconto effettivo. L'alloggio è escluso dall'imposta (~~☞~~ info IVA Quote private).

(...)

Modifica della prassi in seguito all'entrata in vigore, il 01.07.2024, della modifica dell'articolo 7 OPre, applicabile dal 01.07.2024.

7 Case per anziani, case di riposo e case di cura per anziani nonché appartamenti per anziani

7.3 Appartamenti per anziani, centri di residenza per anziani e alloggi con prestazioni di servizi

7.3.1 Prestazioni escluse dall'imposta

Sono escluse dall'imposta:

- a. la locazione di appartamenti per anziani ([art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA](#)). Non è possibile optare per l'imposizione della loro locazione ([art. 22 cpv. 2 lett. b LIVA](#));
- b. le prestazioni conteggiate in maniera forfetaria come l'accoglienza, il sostegno nell'amministrazione e per piccoli lavori, il vitto (ad es. tutti i pranzi senza possibilità di scelta), le pulizie (ad es. due ore al mese), l'utilizzo dell'infrastruttura come il giardino e la terrazza, l'intrattenimento e l'assistenza diurna e notturna;
- c. le cure mediche e le cure di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a –c OPre ([art. 21 cpv. 2 n. 3 e 4 LIVA](#); [cifre 1.4 e 1.4.1](#));
- d. ~~le prestazioni di cura, purché prescritte da un medico o dispensate da un infermiere in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione ([art. 21 cpv. 2 lett. 3 e 4 LIVA](#)).~~

Modifica della prassi in seguito all'entrata in vigore, il 01.07.2024, della modifica dell'articolo 7 OPre, applicabile dal 01.07.2024.

Info IVA 04 Oggetto dell'imposta

6 Prestazioni escluse dall'imposta (art. 21 LIVA)

6.5 Prestazioni di cura

[\(art. 21 cpv. 2 n. 4 LIVA\)](#)

Sono escluse dall'imposta le prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico. Dal 1° luglio 2024, la prescrizione medica non è più richiesta (modifica dell'art. 7 dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [OPre], in vigore dal 01.07.2024).

 L'[info IVA concernente il settore Sanità](#) contiene ulteriori informazioni in merito.

Modifica della prassi in seguito all'entrata in vigore, il 01.07.2024, della modifica dell'articolo 7 OPre, applicabile dal 01.07.2024.